

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

C.A.P. 64010

Provincia di Teramo

P.I. 00467160677

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Partenza

TEL. 0861/918321

Prot. n. 0009175 del 05-10-2020

Categ. 12 Clas. 2 Fasc. 2



Reg. Ord. n. 97

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITA'

(Art. 11, comma 1, lettera c), D.P.R. 30.5.1989, n° 223, come sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 31.8.1999, n° 394)

IL SINDACO

Richiamata la legge 24 dicembre 1954, n° 1228;

Richiamato il D.P.R. 30 maggio 1989, n° 223;

Visto che a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, le persone sotto indicate sono risultate irreperibili e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n° 223, per effettuare la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente;

ORDINA

la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente, per irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n° 223, di:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Già residente nel Comune in
SUN YONGDING	Zhejiang (Cina) 20/05/1964	Via Del Pozzo-Sant'Andrea 6.P1
SUN XUEZHE	Sant'Omero 01/08/2017	Via Del Pozzo-Sant'Andrea 6.P1
CHEN FENGXIAN	Zhejiang (Cina) 16/12/1963	Via Del Pozzo-Sant'Andrea 6.P1
SUN CHONGWEI	Zhejiang (Cina) 02/02/1990	Via Del Pozzo-Sant'Andrea 6.P1
SUN XUEYAN	Sant'Omero 02/12/2015	Via Del Pozzo-Sant'Andrea 6.P1
JIANG WEI	Zhejiang (Cina) 16/10/1992	Via Del Pozzo-Sant'Andrea 6.P1

e la conseguente eliminazione della scheda individuale e dalla famiglia, con decorrenza dalla data odierna.

DISPONE

per la notifica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 143 C.P.C., nonché per la sua comunicazione a:

- Al Prefetto della Provincia di Teramo ai sensi dell'art. 11, comma 2°, D.P.R. 223/1989;
- All'A.S.L. di Sant'Omero;
- Alla Questura - Ufficio Stranieri - di Teramo ai sensi dell'art. 11, comma 2°, D.P.R. 223/1989.

Li, 5 OTT 2020



IL SINDACO

Avv. Giuseppe Pietro

Avvertenza ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990: contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Prefetto di Teramo entro 30 giorni (art. 5, L. 1228/1954).

